



SENT. 217/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita	Loreto	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Luisa	de Petris	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59154 del Registro di Segreteria,
promosso dal sig. OMISSIS, (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il
OMISSIS e residente in OMISSIS, alla via OMISSIS, elettivamente
domiciliato all'indirizzo pec angelofiore.tartaglia@avvocato.pec.it
dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia dal quale è rappresentato e difeso,
giusta procura a margine dell'appello,

contro

1) INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale
Pensioni, con sede in Roma, via Ciro il Grande ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente
agli Avvocati Sergio Preden
(avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri
(avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico



SENT. 217/2024

(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo

(avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti

(avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), dai quali è

rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello;

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per

le cause di servizio CVCS, in persona del Ministro pro-tempore

(CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via

disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dalla dott.ssa Marianna

Pacelli e dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, giusta la procura

speciale, estesa su foglio separato ma materialmente congiunto

alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in Roma,

via XX Settembre, 97, presso gli uffici della Direzione dei Servizi

del Tesoro e presso il seguente domicilio digitale, pec:

dcst.dag@pec.mef.gov.it;

3) MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, I Reparto – 4^a Divisione,

in persona del Direttore p.t., con sede in Roma, al Viale

dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso dal Capo Reparto -

Dirigente dott.ssa Marzia Lettieri Barbato con la quale è

elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica

certificata previmil@postacert.difesa.it

avverso

la sentenza n. 281/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione

Campania, depositata in data 26 marzo 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 giugno 2024, con



SENT. 217/2024

l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Pierpaolo De Vizio su delega del procuratore costituito per l'appellante, la dott. Marina Propersi su delega del Dirigente p.t. per il Ministero della Difesa, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante, ex caporale maggiore in congedo assoluto per riforma avverso il Decreto n. 510 del 21/07/2008 – NEGATIVO di pensione privilegiata tabellare in quanto l'infermità "tiroidite cronica in trattamento" sofferta dall'interessato, sarebbe risultata NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, sulla base del Parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio n.21274/08 in data 11/02/2009.

Con atto depositato in data 3 agosto 2021, ritualmente notificato, il soccombente ha promosso appello, lamentando «violazione dell'art. 132 c.p.c.: motivazione carente e solo apparente. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione anche in ordine ai fatti non contestati dalle parti resistenti e non affatto valutate dal giudice ai fini del decidere. Violazione di legge: art. 1, commi 562, 564 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006



nr. 243; D.P.R. nr. 37/09, ora riassetato negli artt. 603, 1904, 1907 del d.lgs. 15 marzo 2010 nr. 66, artt. 1078, 1079, 1083 e 1084 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.03.2010 nr 90, così come novellato dall'art. 7 del D.P.R. 40/2012. Omessa e/o erronea valutazione dei precedenti sanitari e di servizio del ricorrente, difetto di istruttoria ed erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, manifesta illogicità. Violazione del rischio tipizzato dai D.P.R. nn.rr. 243/2006, 37/2009, 90/2010, 40/2012». L'appellante sostiene che il primo Giudice non avrebbe adeguatamente motivato la decisione gravata, appiattendosi sulle valutazioni contenute nel parere dell'UML del Ministero della salute e astenendosi dal dare conto delle ragioni per le quali le critiche asseritamente mosse a quel parere non meritavano credito. Secondo la prospettazione difensiva l'Organo tecnico avrebbe confuso con le cosiddette "polveri sottili", normalmente presenti nei contesti urbani, le nano particelle presenti nei tessuti del OMISSIS, identiche per forma, tipo e dimensione a quelle tipizzate dai D.P.R. nr. 37/2009 e 90/2010, precisando che le prime sono sempre notevolmente più grandi di quelle descritte nella relazione della dott.ssa Gatti. Il Giudice di prime cure avrebbe, pertanto, erroneamente ritenuto che le nanoparticelle di metalli pesanti, espressamente indicate dal Legislatore come tipicamente prodotte in contesti bellici, non potrebbero essersi introdotte nell'organismo del OMISSIS a seguito della comprovata esposizione in ambienti altamente contaminati da inquinamento bellico causato dall'utilizzo di munizionamento pesante, in particolare quello



all'uranio impoverito. Contrariamente a quanto apoditticamente affermato nell'impugnata sentenza, sarebbe dimostrato che le nanoparticelle, di chiara natura esogena, sarebbero dello stesso tipo di quelle il cui ritrovamento sarebbe caratteristico delle aree balcaniche (dove ha dovuto permanere il OMISSIS) più massicciamente bombardate con proiettili all'uranio impoverito, come dimostrato dalle mappe diramate dall'UNEP e dalla NATO, versate agli atti del fascicolo di primo grado.

L'esposizione dovuta alla particolare tipologia di servizio svolta dall'appellante, sarebbe desumibile dal Rapporto Informativo redatto in data 08.07.2013 dal OMISSIS, il quale avrebbe attestato che durante l'Operazione *Joint Guardian* in Kosovo dal 15.11.2002 al 04.04.2003, il militare avrebbe svolto "pattugliamento areale finalizzato al controllo del territorio ovvero servizi statici volti alla sicurezza delle installazioni permanenti occupate dalle unità del Contingente", percorrendo almeno 500 Km a bordo di mezzi ruotati "VM 90" e non quantificabili chilometri a piedi.

Inoltre, si rileverebbe dal Rapporto Informativo redatto in data 20.07.2009 dal OMISSIS, che l'appellante avrebbe anche svolto mansioni di manutenzione delle armi e dell'equipaggiamento in dotazione, con conseguente ulteriore esposizione alle polveri micro e nano dimensionate depositate su tali dotazioni.

Proprio in considerazione della detta esposizione, il OMISSIS aveva fatto eseguire dalla Dott.ssa Antonietta GATTI l'analisi con microscopio a scansione della biopsia relativa alle sue cellule



tumorali. Da tale accertamento (presente nel fascicolo di primo grado) erano risultate, proprio all'interno delle cellule tumorali, micro e nano particelle di metalli pesanti, che dimostrerebbero il nesso etiopatogenico, inverando il rischio - quello derivante dall'esposizione ad ambienti contaminati da uranio impoverito e nano particelle di metalli pesanti - tipizzato nei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012). Lo IARC (massima autorità mondiale in materia di tumori), facente parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) avrebbe evidenziato che le micro e le nanoparticelle di metalli pesanti costituiscono rischio "1", cioè rischio certo di patologie tumorali. Rinvia, inoltre, al Rapporto redatto nell'anno 1979 del *US Army Mobility Equipment Research and Development Command* e alla relazione finale datata 07.02.2018 n. XXII-bis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull'uranio impoverito.

La circostanza che il OMISSIS avrebbe operato in una zona altamente inquinata dai noti eventi bellici e dall'utilizzo di ordigni bellici di ogni tipo, ivi compresi quelli all'uranio impoverito, sarebbe confermata da uno studio dell'Università internazionale di Berkeley (documento già versato agli atti del giudizio di primo grado) da cui si desumerebbe un inquinamento chimico e radioattivo fino a 300 volte superiore a quello presente a Hiroshima e Nagasaki (ove è stata utilizzata la bomba atomica). Anche gli studi effettuati dal dott. Pasquinelli (del CISAM — Organo del Ministero della Difesa), già versati in atti, riferiti alla Commissione d'indagine sull'uranio impoverito nella seduta del 9/11/2016, avrebbero confermato la



totale insalubrità dei territori dei Balcani ove ha prestato servizio l'appellante, aggiungendo di aver trovato contaminazioni non solo da uranio impoverito ma anche da uranio arricchito con cesio 137 e prodotti di fissione nucleare che raddoppiano il rischio oncologico (perché fortemente radioattivi e non solo chimicamente tossici) secondo gli studi internazionali. Il OMISSIS avrebbe ampiamente contestato, infine, la multipla somministrazione vaccinale impostagli prima della missione in territorio balcanico, senza il rispetto dei tempi di somministrazione previsti dai protocolli medici, che impongono che le stesse vadano effettuate almeno sei mesi prima dell'invio in missione e senza che l'Amministrazione della Difesa, prima dell'invio in missione, avesse valutato il suo stato immunologico. Ha quindi rinviato agli arresti della giurisprudenza amministrativa sull'incidenza di tale somministrazione sullo sviluppo della patologia. In ogni caso, vigente il principio di concausalità, la natura endogeno-costituzionale della infermità/patologia denunciata non sarebbe circostanza dirimente, oltre a non essere affatto provata, dovendo comunque essere accertato se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente, l'insorgenza dell'infermità/patologia medesima, ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa acquisendo il valore di *conditio sine qua* non nel senso che, diversamente, l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, qualora già preesistente, una diversa evoluzione. Conclude per l'accoglimento dell'appello e la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata di 5^a Categoria, Tab. A annessa al d.P.R. n.



915/78 (o altra categoria maggiore o minore ritenuta congrua) in relazione all'infermità "Tiroidite cronica in trattamento"; in via subordinata alla rimessione della causa in primo grado per le questioni di merito.

In data 21 dicembre 2023 è pervenuta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto dell'appello per inammissibilità, in quanto vertente su questioni di fatto; in via subordinata il rigetto per infondatezza alla luce delle argomentazioni esposte in sentenza, confortate dal parere medico-legale acquisito in primo grado.

In data 27 maggio 2024 ha depositato memoria di costituzione l'INPS che ha parimenti chiesto il rigetto del gravame per inammissibilità in quanto la denunciata insufficienza della motivazione sarebbe censura che ha la sola funzione di fungere da "schermo" alla reale natura delle critiche che l'appellante muove alla sentenza di primo grado, critiche che consistono esclusivamente nell'espressione di dissenso rispetto al merito del convincimento del Giudice di prime cure.

In data 29 maggio 2024 è pervenuta la memoria di costituzione del Ministero della Difesa che ha portato all'attenzione di questo Collegio il fatto che, con sentenza n.OMISSIS pubblicata in data OMISSIS, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, promosso dall'odierno istante, avverso la pronuncia di rigetto di cui alla sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.



L'Amministrazione militare, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha chiesto, pertanto, un riesame del fascicolo medico-legale al Comitato di verifica per le cause di servizio, che, con parere n. 3535 del 27/09/2023 ha giudicato l'infermità sofferta dall'ex militare "tiroidite cronica in trattamento" DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, *"in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato appaiono tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi"*.

Pertanto, accertata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dall'ex militare e a seguito della domanda di dipendenza ed equo indennizzo presentata in data 06/09/2004, con Decreto n. 466 del 16/02/2024 è stato concesso all'ex caporale maggiore l'equo indennizzo nella misura di € 544,08 sulla base del giudizio espresso con il Verbale ML/AB n. 946 del 19/06/2007 dalla C.M.O. di Caserta, ritenendo l'infermità sofferta dall'interessato ascrivibile alla Tabella B nella misura di due annualità di 8^a categoria di pensione privilegiata.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, con particolare riferimento all'art. 12 del DPR n. 461/2001 che stabilisce l'unicità di accertamento in tema di dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione ritiene che possa essere ravvisata la cessata materia del contendere per il capo di domanda inerente alla dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata. Precisa, tuttavia, che la CMO di Caserta, con Verbale modello ML/AB n. 946



SENT. 217/2024

del 19/06/2007, a seguito di accertamenti sanitari obiettivi, ha giudicato l'affezione in esame ascrivibile alla Tabella B con attribuzione di Indennità Una Tantum nella misura di 2 annualità di pensione privilegiata di 8^a categoria e che, pertanto, la cennata affezione non sia invece meritevole di compenso pensionistico di 5^a categoria vitalizia a decorrere dalla data del congedo, come richiesto dall'appellante. In merito alla detta pretesa - attinente a questione di fatto, inammissibile nell'odierna sede - osserva che il giudizio medico-legale di ascrizione a categoria pensionistica sia stato correttamente formulato dalla CMO di Caserta con riferimento alla data del congedo (10/01/2006) per la "Tiroidite cronica in trattamento", diagnosticata all'epoca del collocamento in congedo, non risultando presentate, nel tempo, ulteriori istanze di aggravamento. Aderisce, in conclusione, alla subordinata richiesta di controparte di rimessione degli atti al primo giudice, nulla ostando al rinvio della presente controversia al primo grado di giudizio per i profili attinenti alla classifica tabellare.

In data 14 giugno 2024, il difensore dell'appellante ha depositato il decreto di dipendenza da causa di servizio e/o di equo indennizzo M D A934676 CSE2023 0003535 trasmesso dal Ministero della Difesa tramite pec del 27.09.2023 e relativo parere n. 763452021 (infermità Tiroidite Cronica in Trattamento) del Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le cause di servizio.

All'udienza odierna, sentite le parti, che, nel riportarsi alle



conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve darsi atto che, con sentenza-ordinanza n.314-2017 depositata il 27/07/2016, il Giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio, rilevando al riguardo l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le pronunce del giudice amministrativo e del giudice contabile e la carenza di legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il capo della sentenza è passato in giudicato ed è irrevocabile. La notifica dell'appello principale è stata effettuata a fini di mera *litisdenuntiatio* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 3, c.g.c.. Ne consegue che in condivisione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità "*nel giudizio svoltosi con una pluralità di parti scindibili, in altre parole cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione assolve alla funzione di litisdenuntiatio volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo. Ne consegue che la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 codice di rito che richiede la qualità di parte*" (Cass. civ. ordinanza 14 febbraio 2019 n. 4352).

2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.



3. Quanto al nesso eziopatogenetico, l'appellato Ministero della Difesa chiede la cessata materia del contendere. Sul punto deve darsi atto che l'amministrazione ha effettivamente riconosciuto la patologia di cui risulta affetto il militare in congedo come dipendente da causa di servizio, sia pure ai fini dell'attribuzione dell'equo indennizzo. Il decreto di dipendenza da causa di servizio e/o di equo indennizzo M_D A934676 CSE2023 0003535 è stato trasmesso dal Ministero della Difesa tramite pec del 27.09.2023, con il relativo parere n. 763452021 (infermità Tiroidite Cronica in Trattamento) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio. La documentazione è stata versata nel fascicolo di parte appellante con nota del 14.06.2024. Il riconoscimento è avvenuto per effetto dell'annullamento del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, con sentenza del Consiglio di Stato N OMISSIS pubblicata in data OMISSIS che non ha mancato di rilevare come *“l'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la*



dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Proprio l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità; diversamente, è opportuno soggiungerlo, dalla titolarità a pretese di carattere risarcitorio, a presupposto delle quali è necessaria non soltanto l'emersione di un pregiudizio (nella fattispecie, ricongiungibile al servizio prestato) e la presenza di un obiettivo nesso di derivazione causale fra occorrenza lesiva ed attività lavorativa, ma anche il riconoscimento della componente psicologica (condotta omissiva, ovvero commissiva) ascrivibile al datore di lavoro a titolo (almeno) colposo" (in termini, Cons. St. sentenza n OMISSIS cit.).

Di qui la conclusione che "Il mancato svolgimento dei necessari ed



approfonditi accertamenti sulla possibile relazione tra l'infermità e il servizio prestato in scenari esteri dal ricorrente, inficiante il parere reso dal Comitato di verifica con riferimento all'inadeguatezza della previa attività istruttoria da parte dell'Amministrazione militare (segnatamente, per quanto riguarda le modalità di impiego e alloggiative del militare, il livello di esposizione al rischio di inquinamento ambientale, in particolare da uranio impoverito), riverbera evidenti conseguenze invalidanti anche sulla congruità motivazionale del reso parere (poi recepito dall'Autorità emanante), in ragione della non appurata rilevanza (almeno con-)causale dei fattori patogeni ai quali il militare è stato esposto rispetto all'insorgenza della riscontrata patologia tiroidea" (Cons. St. n. OMISSIS cit.).

La stessa parte ammette che, in forza dell'unicità dell'accertamento medico-legale sancito dall'art. 12 del DPR n. 461/2001, tale dipendenza non potrebbe più essere disconosciuta ai fini del richiesto trattamento pensionistico di privilegio. La dipendenza della malattia dalla causa di servizio è stata, infatti, riconosciuta in via amministrativa per effetto del nuovo accertamento esitato nel parere n.3535 del 2/7/2023 con il quale lo stesso Comitato ha giudicato l'infermità sofferta dall'ex militare "tiroidite cronica in trattamento" DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, *"in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi"*. La circostanza deve considerarsi ormai pacifica e non



contestata tra le parti.

4. Residua, pertanto, sul punto, la questione relativa alla sola classificazione della patologia in esame, posto che l'appellante ha insistito per la declaratoria del diritto a pensione privilegiata di quinta categoria, anche se ha espressamente indicato anche una eventuale "diversa" categoria che il Giudice ritenesse dovuta. La questione è, sicuramente, una questione di fatto sulla quale il Giudice dell'appello pensionistico non può pronunciarsi. E, tuttavia, sul punto la sentenza è del tutto omissiva, dal momento che l'esito negativo al quale è pervenuto il Giudice territoriale in merito alla "causa da servizio" della malattia ha impedito l'approfondimento di ogni ulteriore aspetto fattuale della vicenda.

5. Se è vero, dunque, che ai sensi dell'art. 170, comma 1, c.g.c. «*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*», è, altresì, previsto che «*Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello*». Nel prisma delle nullità riconducibili alla categoria della "omessa motivazione" di cui alla sopra indicata norma processuale, devono essere ricondotte anche le ipotesi, come quella in esame, in cui il vizio sia strettamente



SENT. 217/2024

correlato all'esito decisorio e/o emerga per il *factum superveniens* – ritualmente dedotto in sede di gravame – meritevole di ulteriore approfondimento istruttorio.

6. Nei termini sopra precisati, l'appello merita, conclusivamente, accoglimento e, per l'effetto, il Collegio annulla la sentenza di primo grado e rimette la causa al giudice di primo grado per la questione di merito relativa alla sola classifica della patologia dedotta e per la liquidazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado per la questione di merito relativa alla sola classifica della patologia dedotta e per la liquidazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 4 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del



SENT. 217/2024

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 4 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 4 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)